


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 30
Disposizioni urgenti in materia ambientale. pag. 666

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 31
Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. pag. 667

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 32

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2005 (Pubblicata nel B.U. Supplemento Straordinario al n. 16 del 02.11.2006, parte I).

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 33

Testo unico in materia di cultura. pag. 671

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 34

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo. pag. 686

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale. pag. 692

LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 N. 36

Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. pag. 697

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 30

Disposizioni urgenti in materia ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Disposizioni in materia di bonifiche)

1. Le procedure operative ed amministrative di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite ai Comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale di competenza ed alle Province in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree comprese in territori sovracomunali.
2. La Giunta regionale, nelle more dell'adeguamento normativo previsto dall'articolo 265 del d.lgs. 152/2006, definisce i criteri, le metodologie e le attività relative alla certificazione di cui all'articolo 242, comma 13 e all'articolo 248, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di rifiuti)

1. Le competenze in materia di autorizzazioni e controlli, già attribuite dalla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente), in materia di gestione dei rifiuti sono confermate in capo agli Enti come nella stessa stabilito, salvo quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di recupero dei rifiuti ammesse al regime delle procedure semplificate sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006.
3. I procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) avviate con comunicazioni inoltrate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti di adeguamento ai sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 (regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"), sono conclusi dagli Enti e con le procedure previste dalla l.r.18/1999.
4. Le iscrizioni nei registri tenuti dalle Province effettuate sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, con riguardo anche a quanto previsto nel comma 15, restano valide ed efficaci fino alla rispettiva scadenza.
5. Le iscrizioni effettuate dalle Province dal 29 aprile 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviate dalle stesse alla competente sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, nonché ad ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure).

Articolo 3 (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura)

1. L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizza-

- zioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel caso in cui abbia provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge ad affidare la gestione del servizio idrico integrato.
2. Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito non abbia ancora provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato, e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, la competenza al rilascio di tale autorizzazione spetta al Comune.
 3. Ai fini dell'esercizio della competenza di cui al comma 1, l'Autorità d'ambito si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato, fatte salve le competenze dell'ARPAL in materia.

Articolo 4
(Rinnovo di concessioni scadute)

1. Le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate dall'Ufficio regionale competente sentito l'Ambito Territoriale Ottimale con decorrenza dalla data di scadenza delle stesse, a condizione che i titolari della concessione scaduta risultino in regola con i pagamenti del canone di concessione e abbiano presentato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, istanza di rinnovo oltre la data di scadenza della concessione o presentino apposita istanza entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Ufficio regionale competente in materia di grandi derivazioni, sentito l'ATO, ai fini del rilascio della concessione, verifica che sussistano i requisiti occorrenti per il rinnovo della concessione, eventualmente richiedendo l'integrazione di documentazione necessaria per l'istruzione della pratica di rinnovo.

Articolo 5
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero)

1. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiale e all'attività di posa in mare di cavi e condotte, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, sono confermate in capo alla medesima e con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 anche attraverso la definizione di indirizzi e procedure.

Articolo 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30
DEL 31 OTTOBRE 2006

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 47 in data 22 settembre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 settembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 224;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 26 settembre 2006;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 18 ottobre 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta 25 ottobre 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 2 novembre 2006;

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88 S.O.;

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10;
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 è pubblicato nella G.U. 15 febbraio 1997 n. 38 S.O.;
- Il decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 è pubblicato nella G.U. 19 maggio 2006 n. 115;

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente - Settore Staff del Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 31**Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1
(Finalità)**

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali e di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

**Articolo 2
(Abrogazione)**

1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali contenute nell'elenco "A", allegato alla presente legge e sono o rimangono abrogati i regolamenti regionali contenuti nell'elenco "B", allegato alla presente legge.

**Articolo 3
(Norma transitoria)**

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti

nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 (Adeguamento finanziario)

1. Con il bilancio dell'esercizio finanziario 2006 si provvede all'eventuale adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni disposte con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO "A" (articolo 2 comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI ABROGATE

- 1) L.R. 17 agosto 1973 n. 32 (modifiche alla legge regionale 15 giugno 1973 n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato").
- 2) L.R. 7 marzo 1975 n. 15 (composizione dell'esecutivo del Comitato Regionale Ligure della Resistenza. Modifica del quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1974 n. 18).
- 3) L.R. 22 luglio 1977 n. 31 (modifica e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 per il credito d'esercizio a favore delle imprese artigiane).
- 4) L.R. 16 agosto 1978 n. 47 (fideiussione regionale sui finanziamenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero).
- 5) L.R. 7 gennaio 1980 n. 7 (norme sulla contabilità e la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833).
- 6) L.R. 29 febbraio 1980 n. 13 (integrazione della legge 10 settembre 1979 n. 31 sul trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti regionali).
- 7) L.R. 11 marzo 1982 n. 14 (modifica della legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2 "Incentivazione e sviluppo della cooperazione").
- 8) L.R. 10 giugno 1983 n. 23 (associazionismo dei produttori agricoli).
- 9) L.R. 15 novembre 1983 n. 37 (contributi a favore delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento dei compiti di istituto).
- 10) L.R. 29 dicembre 1986 n. 36 (interventi per favorire la cooperazione fra giovani e anziani e modifica della legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2 "Incentivazione e sviluppo della cooperazione").
- 11) L.R. 7 marzo 1989 n. 5 (modificazioni all'articolo 70 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 sulla contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali).
- 12) L.R. 28 agosto 1989 n. 39 (disciplina dell'agriturismo).
- 13) L.R. 6 marzo 1990 n. 10 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 "Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione").
- 14) L.R. 29 marzo 1990 n. 13 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo).

- 15) L.R. 11 settembre 1991 n. 25 (norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali).
 - 16) L.R. 1° luglio 1993 n. 29 (abrogazione del secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7, così come modificato dalla legge regionale 7 marzo 1989 n. 5, inerente la riscossione dei diritti di rogito da parte delle Unità Sanitarie Locali).
 - 17) L.R. 12 settembre 1996 n. 43 (modifiche alla legge regionale 11 agosto 1982 n. 35 "Tariffe minime dei trasporti pubblici locali" e alla legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 "Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità dei titoli di viaggio e relative norme di applicazione").
 - 18) L.R. 27 maggio 1997 n. 19 (modifica alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 "Norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli Enti Locali").
 - 19) L.R. 30 ottobre 1998 n. 32 (interventi strutturali a favore della cooperazione agricola).
 - 20) L.R. 21 ottobre 1999 n. 32 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 per la classificazione delle aziende ricettive).
 - 21) L.R. 13 dicembre 1999 n. 38 (modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica").
 - 22) L.R. 27 marzo 2000 n. 30 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica").
 - 23) L.R. 18 giugno 2001 n. 16 (interventi a ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale per l'anno 1997 e per gli anni 1994-1996 (seconda tranche)).
 - 24) L.R. 28 giugno 2001 n. 17 (partecipazione della regione all'aumento di capitale della società consorziale per azioni Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria (legge regionale 1° settembre 1995 n. 45)).
 - 25) L.R. 6 agosto 2001 n. 25 (modifica della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica)).
 - 26) L.R. 4 settembre 2001 n. 32 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)).
 - 27) L.R. 4 settembre 2001 n. 33 (modifiche ed integrazioni all'articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni).
 - 28) L.R. 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000).
 - 29) L.R. 24 dicembre 2001 n. 46 (autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002).
 - 30) L.R. 5 febbraio 2002 n. 5 (riapertura del termine previsto dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 36 (disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000)).
 - 31) L.R. 7 febbraio 2002 n. 7 (integrazioni all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (ulteriori modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali).
 - 32) L.R. 5 aprile 2002 n. 16 (modifiche all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni).
 - 33) L.R. 26 luglio 2002 n. 30 (modifiche della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica)).
 - 34) L.R. 2 gennaio 2003 n. 1 (autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003).
 - 35) L.R. 29 dicembre 2003 n. 31 (autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004).
 - 36) L.R. 29 luglio 2005 n. 10 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2005-2006).
-
-

ALLEGATO "B" (articolo 2 comma 1)**ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ABROGATI**

- 1) R.R. 20 agosto 1973 n. 1 (regolamento di applicazione della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 recante "Interventi per lo sviluppo dell'artigianato).
- 2) R.R. 21 gennaio 1974 n. 1 (regolamento per l'esecuzione delle norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, modificate dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 12, riguardanti i concorsi pubblici e le chiamate dirette per l'acquisizione di personale regionale).
- 3) R.R. 28 febbraio 1975 n. 1 (regolamento per la gestione del Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Liguria istituito con legge regionale 5 luglio 1973 n. 24).
- 4) R.R. 25 agosto 1976 n. 1 (regolamento relativo al funzionamento del Comitato Regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze).
- 5) R.R. 16 giugno 1977 n. 1 (regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale).
- 6) R.R. 14 giugno 1978 n. 1 (regolamento generale del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Liguria (CO.RE.RAT)).
- 7) R.R. 8 maggio 1979 n. 1 (regolamento di applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 6 ottobre 1977 n. 41 recante la concessione del contributo per la tenuta della contabilità aziendale in agricoltura).
- 8) R.R. 15 gennaio 1982 n. 1 (modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 16 giugno 1977 n. 1 "Regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale").
- 9) R.R. 14 luglio 1989 n. 1 (regolamento regionale recante norme sull'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 (Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale)).
- 10) R.R. 14 luglio 1989 n. 2 (modifica al regolamento regionale recante norme sull'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 (interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale)).
- 11) R.R. 20 novembre 1989 n. 3 (regolamento regionale recante norme sull'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 5, primo comma, della legge regionale 8 novembre 1988 n. 58 (interventi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate)).
- 12) R.R. 8 luglio 1991 n. 1 (regolamento per la gestione del territorio e l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Imperia).
- 13) R.R. 8 luglio 1991 n. 2 (regolamento per la gestione del territorio e l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Savona).
- 14) R.R. 25 novembre 1991 n. 3 (regolamento di costituzione, funzionamento e gestione del fondo sociale in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34).
- 15) R.R. 10 marzo 1992 n. 1 (regolamento contenente le disposizioni per la tenuta e l'organizzazione dell'albo provinciale delle imprese artigiane nonché le disposizioni da osservarsi da parte dei Comuni e delle Commissioni provinciali per l'artigianato per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione, la cancellazione dall'albo e per la sua revisione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41).
- 16) R.R. 18 giugno 1992 n. 2 (regolamento relativo alle modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio della attività agrituristica. Legge regionale 28 agosto 1989 n. 39).
- 17) R.R. 12 agosto 1992 n. 5 (regolamento per la gestione del fondo mutualistico dei Consiglieri della Regione Liguria istituito con legge regionale 25 febbraio 1992 n. 6).
- 18) R.R. 7 dicembre 1995 n. 4 (regolamento della Commissione regionale per l'edilizia residenziale)
- 19) R.R. 19 dicembre 1995 n. 5 (regolamento concernente le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
- 20) R.R. 8 gennaio 1996 n. 1 (modifiche al regolamento regionale 16 giugno 1977 n. 1 (regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale)).
- 21) R.R. 15 maggio 1996 n. 3 (regolamento regionale relativo al procedimento disciplinare per il personale non dirigente ed alla costituzione e al funzionamento del Collegio Arbitrale).
- 22) Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 marzo 2001 n. 1/REG (regolamento regionale recante "Sostituzione dell'articolo 41 del regolamento regionale 16 gennaio 1984 n. 1").
- 23) Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2001 n. 2/REG (Regolamento regionale recan-

te "Modifiche al Regolamento regionale 15 maggio 1996 n. 3 (regolamento regionale relativo al procedimento disciplinare per il personale non dirigente ed alla costituzione e al funzionamento del Collegio Arbitrale)).

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 31 OTTOBRE 2006

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Ronzitti, R. Monteleone, F. Orsi, F. Rocca in data 26 luglio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 212;*
- b) *è stata integrata della firma del Consigliere P. Muratore in data 2 agosto 2006;*
- c) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 7 agosto 2006;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 18 ottobre 2006;*
- e) *è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2006; la legge regionale entra in vigore il 17 novembre 2006.*

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 33

Testo unico in materia di cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identità storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 delle legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.

CAPO II
FUNZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Articolo 2
(Funzioni regionali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi del d.lgs. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'articolo 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 14.
2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
 - a) predispone, sentiti le Province e i Comuni, gli atti programmatici, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
 - b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
 - c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
 - d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
 - e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;
 - f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 42/2004, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
 - g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;
 - h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
 - i) esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 42/2004.
3. La Regione inoltre:
 - a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;
 - b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;
 - c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;
 - e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura.
 - f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
4. La Regione sostiene le attività dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:
 - a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
 - b) iniziative di coordinamento delle attività inerenti progetti culturali;
 - c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
 - d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
 - e) attività di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.

Articolo 3 (Funzioni provinciali)

1. Le Province esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione di beni, istituti e attività culturali e coordinano il sistema nel proprio territorio, anche in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti pubblici e privati, garantendo la migliore fruizione dei beni stessi e la realizzazione di attività di promozione culturale.
2. In particolare, le Province:
 - a) approvano i Programmi annuali di cui all'articolo 12;
 - b) cooperano con la Regione e gli enti locali, con il concorso dell'Università, per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico;
 - c) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 112, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - d) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - e) provvedono al rilevamento di dati ed alla gestione degli archivi di loro competenza concorrendo all'aggiornamento ed all'incremento del sistema informativo regionale;
 - f) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione di beni e istituti culturali;
 - g) esercitano le funzioni previste per la formazione professionale degli operatori del settore;
 - h) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
 - i) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica e territoriale;
 - j) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati negli istituti e beni culturali di cui hanno la titolarità.

Articolo 4 (Funzioni comunali)

1. I Comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi.
2. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:
 - a) provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale;
 - b) provvedono alla gestione degli istituti di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarità;
 - c) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità, o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza;
 - d) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali;
 - e) provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;
 - f) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
 - g) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio;
 - h) cooperano con la Provincia e l'Università alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) e ne curano l'aggiornamento periodico;
 - i) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 112, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
 - j) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004.

CAPO III RAPPORTI ISTITUZIONALI

Articolo 5 (Rapporti con Università, Istituzioni scolastiche e Diocesi)

1. La Regione collabora con l'Università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le Province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.
2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalità inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le Università e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
3. La Regione collabora con Stato, Università ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 42/2004.
4. La Regione, in accordo con le Soprintendenze e gli enti locali, collabora con le Diocesi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 42/2004.
5. La Regione collabora con la Direzione Scolastica regionale e con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di beni sia inseriti in Istituti di cultura sia presenti sul territorio.

CAPO IV REGISTRO REGIONALE, FONDAZIONE E COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 6 (Registro regionale per le attività culturali)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni, operanti nel territorio regionale, che svolgono attività culturale di interesse regionale.
2. Sono iscritti nel registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Statuto da cui si evincano le finalità culturali di interesse regionale;
 - b) gestione ispirata a criteri di trasparenza e buona amministrazione;
 - c) strutture stabili e organizzazione adeguate ad assicurare una presenza continuativa nel settore dei beni culturali;
 - d) attività esercitata prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.
3. I casi e le modalità di cancellazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
4. L'iscrizione nel Registro è condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

Articolo 7 (Istituzioni di interesse regionale)

1. E' istituita una Sezione speciale del Registro di cui all'articolo 6 in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale.
2. Il riconoscimento è disposto, su proposta della Giunta e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
 - a) in possesso di Statuto che garantisca la professionalità e la responsabilità della direzione scientifica o artistica, la trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento;
 - b) che abbiano una gestione ispirata a criteri di buona amministrazione desumibile dal bilancio;
 - c) che svolgano, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata nella ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali o nella ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica,

- scientifico e artistica;
- d) che svolgano l'attività di cui alla lettera c) con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, anche in relazione alla programmazione definita nel Piano triennale di cui all'articolo 10;
- e) in possesso di attrezzature e personale idonei allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera c).
4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono iscritti di ufficio alla Sezione di cui al comma 1:
- a) l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova;
- b) la Società Ligure di Storia Patria;
- c) l'Accademia Lunigianese di Scienze "G. Capellini";
- d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore;
- e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere;
- f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri.
5. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all'articolo 10.
6. Gli enti locali possono proporre alla Giunta regionale soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale di cui al presente articolo.

Articolo 8 (Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo)

1. La Regione promuove la costituzione, insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, di una Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, con sede in Genova.
2. La Fondazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al Capo V, ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale.
3. La Fondazione gestisce il patrimonio della collezione Wolfson e persegue la finalità della valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa, dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle proprie attività.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Fondazione può partecipare ad altre Fondazioni che operino nel campo culturale e dello spettacolo.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione di cui al comma 1; la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della Fondazione.
6. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale dell'erigenda fondazione di cui al comma 1 secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta regionale, utilizzando il patrimonio della disciolta Fondazione regionale "Cristoforo Colombo".

Articolo 9 (Comitato Tecnico Scientifico Regionale)

1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le attività culturali quale organismo di consulenza della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. Il Comitato esprime parere tecnico obbligatorio e non vincolante in merito al Programma annuale di attuazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 nonché in merito all'iscrizione alla sezione speciale del Registro di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è costituito da cinque esperti, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nel campo dei beni e delle attività culturali ai sensi della vigente normativa in materia di nomine di competenza regionale.
4. Il Comitato, nella seduta di insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente.
5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti.
6. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, approva il Regolamento relativo al funzionamento del Comitato.
7. Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1

(rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) ed alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella A della stessa.

CAPO V PROGRAMMAZIONE

Articolo 10 (Piano triennale regionale di valorizzazione culturale)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale.
2. Il Piano triennale di cui al comma 1 individua:
 - a) le priorità di intervento della programmazione regionale;
 - b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei Programmi annuali provinciali di cui all'articolo 12;
 - c) i criteri di riparto delle risorse regionali in capo a ciascuna Provincia;
 - d) i criteri relativi alla concessione dei contributi regionali.
3. La Giunta regionale definisce le procedure di concessione e le modalità di erogazione dei contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 1.

Articolo 11 (Programma annuale di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico regionale, approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il Programma annuale di attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale di cui all'articolo 10.
2. Il Programma di cui al comma 1 definisce, per l'anno di riferimento:
 - a) le modalità di riparto del Fondo unico per la cultura di cui all'articolo 30;
 - b) l'ammontare dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna Provincia e la suddivisione per aree di intervento;
 - c) l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2 lettera b);
 - d) l'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle Istituzioni di interesse regionale di cui all'articolo 7;
 - e) l'ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 13;
 - f) l'ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale.

Articolo 12 (Programma annuale provinciale)

1. La Provincia approva, entro tre mesi dall'approvazione del Programma annuale di cui all'articolo 11, il Programma annuale provinciale contenente l'individuazione degli interventi di propria competenza finalizzati alla valorizzazione degli istituti e dei beni culturali del proprio territorio, tenuto conto della programmazione regionale.

CAPO VI STRUMENTI OPERATIVI E FORMAZIONE

Articolo 13 (Sistema Informativo in materia di beni culturali)

1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema infor-

- mativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali).
2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale medesimo.
 3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché riguardanti la progettazione, l'esercizio, la promozione del patrimonio culturale ligure, la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
 4. Il Sistema regionale si avvale delle infrastrutture del sistema informativo regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
 - b) garantisce l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale ligure;
 - c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l'Università, con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
 - d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale;
 - e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici, e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 17;
 - f) contiene l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.

Articolo 14 (Strumenti attuativi)

1. La Regione si avvale delle forme di cooperazione previste dalla vigente legislazione statale in materia e promuove la gestione associata di funzioni.
2. Le Province e i Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale mediante accordi di programma, convenzioni nonché utilizzo di benefici finanziari.
3. La Regione interviene anche attraverso l'assegnazione di benefici finanziari a favore dei soggetti iscritti nel Registro e nella sua Sezione speciale di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 15 (Forme di gestione)

1. Le attività di valorizzazione sono gestite in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 42/2004.

Articolo 16 (Rapporti con i soggetti privati)

1. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano alla gestione dei beni culturali e alla valorizzazione degli stessi in collaborazione con gli enti istituzionali competenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e a garanzia della realizzazione di un sistema efficace ed efficiente anche ai sensi degli articoli 120 e 121 del d.lgs. 42/2004.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.
3. La sponsorizzazione è finalizzata alla progettazione o alla realizzazione di iniziative concernenti beni culturali nonché relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 17
(Conservazione dei dialetti e delle tradizioni popolari liguri)

1. La Regione, anche attraverso il Centro regionale di documentazione per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria (C.D.T.), raccoglie, produce, gestisce, diffonde, valorizza e rende disponibile alla pubblica consultazione la documentazione inerente il patrimonio culturale e sociale tradizionale delle popolazioni liguri, ivi comprendendo le parlate e i lessici, con la finalità di conservarne elementi e manifestazioni correlati al loro significato originario, di promuoverne la conoscenza e lo studio nonché di concorrere, in collaborazione con le Comunità locali, ad un suo corretto mantenimento.
2. Per i fini di cui al comma 1, inoltre, la Regione:
 - a) stabilisce rapporti di collaborazione con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l'Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;
 - b) promuove iniziative di studio e ricerca nonché l'insegnamento della dialettologia, della lingua, delle parlate e la conoscenza del patrimonio letterale ligure;
 - c) cura e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali ed altre forme di diffusione e valorizzazione;
 - d) promuove occasioni di conoscenza, approfondimento e formazione, rivolte in particolare alla scuola.

Articolo 18
(Formazione)

1. La Regione, nell'ambito della normativa vigente, promuove corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali.
2. La Regione definisce altresì i percorsi formativi delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla relativa legislazione statale e regionale.

CAPO VII
TUTELA

Articolo 19
(Rapporti con lo Stato in materia di tutela)

1. La Regione coopera con lo Stato per l'esercizio delle funzioni di tutela, concorre a definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione, realizza intense volte a consentire la vigilanza su beni propri e di appartenenza degli enti locali.
2. In particolare la Giunta regionale definisce e propone atti di coordinamento e di accordo con lo Stato per acquisire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale.

Articolo 20
(Compiti regionali in materia di tutela del materiale librario)

1. La Regione esercita funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.
2. Le forme attraverso cui la Regione esercita le proprie funzioni sono:
 - a) l'individuazione dei beni librari oggetto di tutela;
 - b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del d.lgs.42/2004;
 - c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
 - d) l'esercizio della prelazione;
 - e) il prestito per mostre ed esposizioni, le relative procedure di autorizzazione.

Articolo 21
(Soprintendenza Regionale ai beni librari e documentari)

1. La Soprintendenza regionale ai beni librari e ai beni documentari provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela attribuite alla Regione nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.
2. La Soprintendenza regionale è istituita all'interno del Dipartimento competente in materia; l'organizzazione e il funzionamento della stessa sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento.

Articolo 22
(Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro)

1. La Regione collabora con lo Stato e con l'Università per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 42/2004.
2. La Regione, al fine di intervenire direttamente al restauro di opere di diversa tipologia, istituisce il Laboratorio regionale per il restauro presso il competente Dipartimento regionale.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di funzionamento del laboratorio di cui al comma 2.
4. Gli interventi conservativi di cui al comma 1 vengono condotti in accordo con la competente Soprintendenza e in collaborazione con l'Università.

CAPO VIII
ISTITUTI DI CULTURA E LUOGHI DI CULTURA

Articolo 23
(Istituti e luoghi di cultura)

1. La Regione individua come istituti di cultura le realtà culturali che garantiscano la conservazione e lo studio scientifico delle collezioni e che abbiano una organizzazione e una gestione atta a perseguire obiettivi di educazione e informazione e studio delle presenze storiche sul territorio di riferimento e che rispettino i livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).
2. La Regione assicura la fruizione degli archivi annessi alle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi legati alle attività di produzione di particolare interesse sul territorio ligure secondo le modalità di cui dall'articolo 15.
3. La Regione individua come luoghi di cultura le realtà culturali che non rientrino nei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).
4. La gestione dei luoghi di cultura avviene prevalentemente in forma associata ed è attivata attraverso convenzioni o con gli strumenti previsti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per adeguare ai livelli minimi uniformi di qualità i luoghi di cultura, la Regione stipula accordi per definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione, e individua le forme di gestione più adeguate.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione inoltre concede benefici finanziari agli istituti e luoghi di cultura, secondo le modalità indicate dal Piano triennale di cui all'articolo 10.

Articolo 24
(Organizzazione Bibliotecaria)

1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione e all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.

2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Le biblioteche di enti locali o di interesse locale incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato.
4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni e le Province territorialmente competenti, costituiscono i sistemi bibliotecari e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di specifici accordi.

Articolo 25

(Organizzazione museale e promozione di sistemi museali regionali)

1. I musei sono istituti di cultura, che interagiscono e cooperano con le altre realtà culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la funzione educativa nonché la corretta conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche ai fini del turismo culturale.
2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dai beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico degli enti locali o di interesse locale.
3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di specifici accordi, sentiti i Comuni e le Province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali e nazionali operanti nel proprio ambito territoriale o nel medesimo ambito tematico o tipologico.

CAPO IX

FORME PARTICOLARI DI VALORIZZAZIONE

Articolo 26

(Valorizzazione degli immobili di particolare interesse)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto nel Piano triennale di cui all'articolo 10 e nel Programma annuale di cui all'articolo 11, sostiene interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di adeguamento tecnologico di immobili di particolare interesse e degli eventuali giardini o parchi che ne costituiscono pertinenza, tutelati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 42/2004, il cui recupero sia finalizzato alla loro valorizzazione e fruibilità pubblica.

Articolo 27

(Associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)

1. La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale costituite senza fini di lucro.
2. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società.

Articolo 28

(Istituzione della giornata della Cultura Ligure)

1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione e la tutela della propria cultura e l'interscambio tra culture diverse, riconosce la giornata del 12 ottobre di ogni anno, già designata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004 come Giornata nazionale di Cristoforo

Colombo, come 'Giornata della cultura ligure'.

Articolo 29
(Attività di promozione del multiculturalismo)

1. La Regione riconosce la molteplicità culturale e ne promuove la valorizzazione, nel rispetto delle identità di ciascuno, anche in collaborazione con l'Università, creando raffronti tra la situazione storica che ha caratterizzato la Liguria e l'attuale contesto sociale, politico e religioso.
2. La Regione sostiene attività atte a promuovere il multiculturalismo, anche attraverso la valorizzazione dei temi della convivenza interetnica, secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all'articolo 10.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 30
(Fondo unico per la Cultura)

1. E' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il Fondo unico per la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura.
2. Le modalità di riparto sono stabilite nel Programma annuale di cui all'articolo 11, nel rispetto delle disposizioni del Piano triennale di cui all'articolo 10.

Articolo 31
(Contributi straordinari della Regione)

1. La Regione concede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano triennale di cui all'articolo 10 e aventi carattere di eccezionalità.

Articolo 32
(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni preventive e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni.
2. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per l'estinzione della Fondazione regionale "Cristoforo Colombo", garantendo la tutela del personale occupato a tempo indeterminato presso la Fondazione stessa.

Articolo 33
(Norma di prima applicazione)

1. Fino alla data di approvazione del primo programma annuale di cui all'articolo 11 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Piani e nei Programmi di settore approvati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 34
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004.

Articolo 35 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 2007, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 in relazione:
 - all'area XII – Cultura, Sport e Tempo Libero;
 - all'U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico” (art. 13 “Sistema informativo in materia di beni culturali”).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 (Comitato tecnico scientifico regionale) si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”.

Articolo 36 (Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'articolo 11, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 20 dicembre 1978 n. 61 (norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);
 - b) legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 (norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d'interesse locale);
 - c) legge regionale 23 maggio 1980 n. 24 (erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate);
 - d) legge regionale 23 dicembre 1981 n. 34 (integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980 n. 21);
 - e) legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale);
 - f) legge regionale 15 marzo 1984 n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della Fondazione Cristoforo Colombo) limitatamente al Titolo II.
 - g) legge regionale 2 maggio 1990 n. 28 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7);
 - h) legge regionale 2 maggio 1990 n. 32 (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria);
 - i) legge regionale 30 dicembre 1992 n. 43 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7);
 - j) legge regionale 12 luglio 1993 n. 30 (interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria);
 - k) legge regionale 27 aprile 1995 n. 37 (interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione);
 - l) legge regionale 17 dicembre 1998 n. 37 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 32);
 - m) legge regionale 11 giugno 1999 n. 16 (integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
 - n) legge regionale 17 marzo 2000 n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento “Genova Città europea della cultura nel 2004”);
 - o) legge regionale 27 marzo 2000 n. 34 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7);
 - p) legge regionale 15 aprile 2002 n. 17 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
2. E' abrogata, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la legge regionale 6 settembre 1999 n. 27 (risanamento del bilancio e contributi spese per atti-

vità. Gestione e conservazione del patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 31 OTTOBRE 2006

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 26 in data 19 maggio 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 maggio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 187;*
- c) *è stato assegnato alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 7 agosto 2006;*
- d) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 ottobre 2006 la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 ottobre 2006;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 26 ottobre 2006;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 17 novembre 2006*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza del Consigliere Minella Mosca

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente disegno di legge la Regione Liguria ha inteso disciplinare in modo globale la materia della cultura, da un lato operando un riordino delle disposizioni attualmente in vigore, dall'altro innovando profondamente l'impianto delle preesistenti leggi regionali, al fine di adeguare la legislazione ligure al mutato quadro normativo nazionale e alle nuove realtà organizzative e sociali.

Il quadro normativo di riferimento risulta, ad oggi, delineato da un lato dal nuovo Titolo V della Costituzione, che all'articolo 117, comma 3 inserisce la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente, e, dall'altro, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137), recentemente modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006 n.156. Il Codice dei beni culturali, infatti, rappresenta la norma di principio alla quale, ai sensi del suddetto comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni devono attenersi nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali.

Il Testo Unico contiene le norme generali regolatrici della materia, cui seguirà, per gli aspetti operativi, l'emanazione delle conseguenti disposizioni di dettaglio, in forma non legislativa, nell'ottica di un ampio processo di delegificazione.

In questo ambito, il testo di legge ha come obiettivo l'elaborazione di una disciplina regionale che, in una logica di semplificazione e snellimento del sistema normativo vigente, attui i principi, in parte innovativi, contenuti nel Codice dei beni culturali e paesaggistici, cercando di evitare di invadere la sfera di competen-

za di altre discipline, proponendosi, altresì, lo scopo di finalizzare l'intervento pubblico, regionale e degli Enti locali, ad una politica di programmazione.

La Regione si è riservata, quindi, le funzioni generali e di indirizzo di carattere strettamente regionale, demandando agli Enti locali, ed in particolare alle Province, importanti funzioni programmatiche in materia di valorizzazione e potenziamento delle strutture, promozione degli interventi e formazione professionale.

Il Testo Unico, infatti, è stato redatto secondo una logica di condivisione e cooperazione con i vari livelli di governo del territorio delle scelte effettuate in materia di valorizzazione dei beni culturali e di decentramento delle funzioni. La maggior parte delle norme è dedicata alla programmazione, valorizzando il principio di innovazione, e provvede all'applicazione del principio di sussidiarietà mantenendo l'esercizio delle funzioni amministrative, che non necessitano di esercizio unitario, in capo agli enti territorialmente più vicini alle esigenze del cittadino, senza la previsione di una delega specifica.

Per quanto riguarda la programmazione, sono previsti due livelli: uno regionale, che prevede la approvazione di un Piano triennale, attuato con programmi annuali, ed uno provinciale, che si concretizza con la previsione di un Programma annuale, destinato a fornire ai Comuni il necessario quadro degli interventi da effettuare. Sempre, in attuazione delle norme dettate dal d.lgs. 42/2004, il testo di legge individua le forme e i modi di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura e favorisce, per questi ultimi, il raggiungimento dei livelli minimi uniformi di qualità previsti dalla vigente legislazione in materia.

Il disegno di legge, inoltre, istituisce il Sistema informativo in materia di beni culturali, nonché il Centro regionale di documentazione per i dialetti e le tradizioni popolari della Liguria, prevedendo adeguate disposizioni sia per l'organizzazione bibliotecaria e museale, sia per la valorizzazione degli immobili di particolare pregio tutelati ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo.

Infine, merita particolare attenzione l'istituzione del Fondo unico per la Cultura, in analogia a quanto contenuto nel disegno di legge in materia di spettacolo dal vivo, nel quale dovranno confluire tutte le risorse destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura, al fine di razionalizzare gli interventi e provvedere alla copertura delle spese programmate, passando dalla logica del "contributo" a quella di governo del sistema. Per le stesse finalità, il disegno di legge promuove la costituzione di una unica Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, quale strumento di programmazione finalizzato a coordinare e sostenere le iniziative nell'ambito del settore "cultura e spettacolo, realizzate a livello regionale.

In sede di V Commissione, competente per l'esame referente del disegno di legge in questione, è stato avviato un iter istruttorio che ha previsto un percorso parallelo con la trattazione del disegno di legge sullo spettacolo. La Commissione ha organizzato un calendario di audizioni, convocando i Rappresentanti istituzionali e del settore, e nel corso degli incontri sono stati espressi giudizi positivi su entrambi i provvedimenti. I contributi avanzati e le proposte di modifica suggerite sono stati nel complesso accolti dalla Commissione e trasformati in emendamenti al testo.

Infine, considerato che con il Testo Unico si vanno ad abrogare una pluralità di leggi regionali in materia ed altre collegate, al fine di uno snellimento del quadro normativo, la Giunta si è riservata di valutare alcune posizioni espresse, concordando, in sede di Aula, adeguate modifiche per salvaguardare specifiche realtà individuate nel Testo Unico.

In conclusione, auspico che il suddetto disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea regionale, allo scopo di completare in tempi brevi il processo di revisione, in primis, della normativa in materia di cultura, unitamente all'adozione della legge in materia di spettacolo dal vivo, dando attuazione, al contempo, ai principi fondamentali derivanti dall'evoluzione del sistema legislativo ed organizzativo, nelle sue varie articolazioni.

Relazione di minoranza del Consigliere Vincenzo Plinio

Il d.d.l. n. 187 recante oggetto "Testo Unico in materia di cultura", con i suoi 35 articoli, ben lungi dallo sburocratizzare e dallo snellire e velocizzare le procedure nel campo dell'organizzazione e della promozione culturale così come sembrava essere negli intendimenti dell'Amministrazione Regionale, persegue l'esatto contrario.

Non si riscontrano elementi di sostanziale innovazione e sburocratizzazione e neppure la volontà, auspicata dagli operatori più qualificati del settore, di superare la deteriore logica delle contribuzioni cosiddette "a pioggia" attraverso il sostegno prevalente di progetti culturali di elevato profilo in grado di mettere in sinergia sul territorio -facendo loro fare sistema- soggetti pubblici ma anche soggetti privati.

Ci sembra, insomma, che si continui a privilegiare la cultura di quantità anziché quella di qualità.

Limitata e riduttiva la stessa fondamentale promozione di corsi di formazione e di aggiornamento per le varie figure degli operatori culturali.

Grave la decisione di sopprimere la Fondazione Regionale "Cristoforo Colombo" –diventata, dopo lunghi anni di inoperosità, attivo ed apprezzato centro di propulsione culturale- al fine di sostituirla con l'ennesimo carrozzone burocratico-clientelare capace di massima spesa e di scarsa resa.

Assai più utile, funzionale ed anche economico sarebbe stato ai fini del perseguimento delle finalità proposte un processo di riorganizzazione e di potenziamento proprio della Fondazione "Colombo".

Assolutamente insufficienti risultano, inoltre, le assicurazioni che dall'estinzione della Fondazione "C. Colombo" non abbiano a derivare contenziosi con soggetti a vario titolo in rapporto con l'Ente e soprattutto che non abbia ad essere compromessa l'acquisizione della prestigiosa collezione Wolfson in fase di perfezionamento tra l'attuale proprietario donatore e la Fondazione "C. Colombo" individuata, anche a fini legali, quale destinataria.

Voler includere, in forma ostentata, un articolo volto a garantire, in una sorta di via preferenziale, la promozione del multiculturalismo significa, oltre al resto, inficiare il d.d.l. anche di ideologismo.

In linea generale, insomma, si riscontra come la divisione tra due disegni di legge (cultura e spettacolo) riveli la fragilità dell'azione regionale che crea due differenti regimi e due differenti strategie che –seppur comprensibili per le differenti materie trattate- sono privi di sinergie e lasciano scoperti alcuni aspetti delle materie trattate.

Ciò premesso si nota che il d.d.l. in questione appare assolutamente insufficiente a rispondere ai bisogni della materia trattata. Innanzitutto –a fronte del roboante titolo "Testo unico in materia di cultura"- è evidente che si tratta di un disegno di legge sulla valorizzazione dei beni culturali al quale è stato aggiunto qualche spunto, peraltro disorganico. Ciò si evidenzia già nell'articolo 1 comma 2 dove si afferma che "la Regione per le finalità [...] attiva i necessari servizi [...] in linea con quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). Ciò è senz'altro corretto, ma limitante. La "cultura" non può essere limitata solo all'ambito delle attività del Codice citato.

Un Testo Unico necessita di ben maggiore respiro di quello concesso da riproduzione di alcuni articoli del citato Codice che, giustamente limita la sua funzione ai "beni" culturali. Questo limite si evince in tutta chiarezza nell'articolo 2 dove sono elencate le funzioni regionali. In nessun punto di nessun comma si fa riferimento ad azioni che sono esterne ai limiti fissati dal Codice dei Beni culturali. Ciò dimostra, inoltre, una mancanza di fantasia nel pensare ad una innovativa azione regionale nel più vasto ambito della Cultura. Oltre a ciò si evidenzia che più efficacemente alcuni punti potevano essere rimandati ed esplicitati all'interno di documenti programmatori.

Quanto poi viene riportato negli articoli 3 e 4, relativamente alle autonomie, sconfina nell'ingerenza delle loro funzioni, così come sono state fissate dalla Costituzione.

Si evidenzia, di seguito, che se è corretto coinvolgere, mediante accordi ad hoc, istituzioni e soggetti che per professionalità o altre specifiche possono concorrere alla valorizzazione della cultura del territorio, il Disegno di Legge in oggetto nei suoi richiami ai rapporti istituzionali fa perdere la centralità dell'azione regionale, la quale viene limitata al ruolo di tavolo di concertazione di differenti e plurimi interessi di altre istituzioni che, per quanto di indiscussa autorità, rappresentano solo una frazione del territorio.

Sicuramente non si sentiva la mancanza di quanto proposto all'articolo 8: la Fondazione regionale per la cultura. Essa mostra diversi punti critici.

- 1. Innanzi tutto va ricordato che già esiste una Fondazione Colombo che, come recitano le sue finalità, può assolvere a qualunque compito nell'ambito culturale e, quindi, non si capisce perchè dover liquidare l'esistente per creare qualcosa di speculare. Sarebbe stato sufficiente allargare il numero dei soci;*
- 2. In nessun punto, neanche nelle norme transitorie si tutela il personale attualmente in forza alla Fondazione Colombo;*
- 3. Non si capisce perchè la sedicente Fondazione regionale per la cultura, che discende da un "Testo unico per la cultura" debba anche occuparsi di spettacolo, dal momento che l'Amministrazione ha deciso di creare due differenti regimi tra la cultura e lo spettacolo.*

In altri termini la costituenda Fondazione nasce già sotto il crisma dell'inutilità.

Come altrettanto inutile è il Comitato, istituito con l'articolo 9. Già l'esperienza della normativa vigente ha dimostrato come questi comitati siano di tutta inutilità.

Per quanto attiene alla programmazione è doveroso segnalare che il presente Disegno di legge impone un programma pluriennale alle Province e ciò è una palese violazione delle loro autonomie e prerogative.

Quanto attiene, poi ai capi VI e VII, eccetto che per l'articolo 17, è una copiatura, per nulla critica e ponderata, del d.lgs 42/2004.

Lo squilibrio del Disegno di legge si manifesta dagli articoli 24 e 27. Se tutto il testo precedente trae la propria esistenza dalla copiatura del d.lgs. 42/2004, ora si cerca di ovviare a ciò che non fa parte del codice con articoli, ognuno del quale –come una crisalide- ricorda precedenti normativa.

Elemento “innovativo”, ma assolutamente incongruente è quello oggetto dell'articolo 29: il “multiculturalismo”.

Non è chiaro perché in una legge di sistema venga inclusa la valorizzazione di una sola forma culturale.

Come dovrebbe essere a tutti noto la cultura, la cui nozione è intrinsecamente legata alla storia occidentale è interpretata ora come “umanistica”, suddivisa a sua volta in diversi settori, ora come “scientifica”, ora “artistica”, ora come “locale” ora come “memoria storica” ecc.

Il “multiculturalismo” è una delle molteplici declinazioni del concetto. Non è quindi intellettualmente e razionalmente congruo inserire in un “testo unico” il richiamo ad una sola declinazione della cultura, sot-tacendo tutte le altre.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88 Supplemento Ordinario;
- La legge 6 luglio 2002 n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002 n. 158;

Note all'articolo 9

- La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978 n. 2;
- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13;
- Nota all'articolo 23
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O.;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Servizio Politiche e Programmi Culturali – Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 34

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo.
2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attività di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere.
3. Ai fini della presente legge, la Regione:

- a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione;
- b) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative;
- c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione coordina e promuove interventi volti a:
 - a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
 - b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
 - c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale;
 - e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;
 - f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università;
 - g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
 - h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
 - a) approva il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma di cui all'articolo 5;
 - b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;
 - c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo;
 - d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale;
 - e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
 - f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.
3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura) anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.

Articolo 3 (Funzioni provinciali)

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, per quanto di interesse provinciale:
 - a) concorrono a promuovere le attività di spettacolo, anche in relazione a specifiche finalità turistiche;

- b) sostengono le attività di spettacolo, anche mediante adesioni a enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;
- c) concorrono a promuovere, in accordo con le Istituzioni scolastiche e l'Università, l'avvicinamento del pubblico, con particolare riguardo a quello giovanile, alle attività di spettacolo e la loro diffusione nelle scuole e nelle Università;
- d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione degli spettacoli sul territorio;
- e) promuovono, anche in collaborazione con i Comuni e le altre Province, la formazione di circuiti di distribuzione.

CAPO II MODALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE

Articolo 4 (Piano triennale di promozione dello spettacolo)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale di promozione dello spettacolo.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l'attuazione delle attività esercitate mediante convenzioni ed accordi nonché i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le Province con riferimento alle esigenze culturali del territorio.
3. Il Piano, in particolare:
 - a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale;
 - b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore;
 - c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo;
 - d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative;
 - e) individua le linee generali dell'azione regionale all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa;
 - f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).

Articolo 5 (Programma operativo degli interventi)

1. La Giunta regionale approva annualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il Programma operativo degli interventi.
2. Il Programma di cui al comma 1 definisce le attività operative e gli incentivi necessari per l'attuazione delle scelte contenute nel Piano triennale di cui all'articolo 4.

Articolo 6 (Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice)

1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e del decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134 (trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997 n. 59), partecipa alla Fondazione Teatro Carlo Felice in qualità di ente pubblico fondatore.
2. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.
3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione, su tutto il territorio regionale, dell'attività del Teatro.

Articolo 7

(Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova)

1. La Regione, unitamente al Comune di Genova e alla Provincia di Genova, partecipa all'Associazione denominata "Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova" in qualità di ente pubblico fondatore.
2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'Ente stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata all'Ente dallo Stato per la stessa stagione teatrale nonché garantiscono la disponibilità di una o più sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura delle ulteriori spese di esercizio.
3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 2 nella seguente misura:
 - a) 60 per cento per il Comune di Genova;
 - b) 20 per cento per la Provincia di Genova;
 - c) 20 per cento per la Regione Liguria.

Articolo 8

(Istituzioni di spettacolo di interesse regionale)

1. La Regione riconosce le Istituzioni di spettacolo di interesse regionale.
2. Il riconoscimento è disposto, su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
 - a) il cui statuto o atto costitutivo preveda come finalità prevalente la produzione e promozione dello spettacolo dal vivo e sia ispirato a criteri di buona amministrazione;
 - b) con sede in Liguria;
 - c) dotati di organizzazione stabile;
 - d) che svolgano documentata attività di elevato interesse culturale legato al territorio, anche con valenza di carattere educativo;
 - e) che dimostrino, se svolgono attività teatrali, la realizzazione di almeno tre produzioni, ognuna delle quali con almeno dieci rappresentazioni ovvero indipendentemente dal numero delle produzioni, che dimostrino la realizzazione di almeno cinquanta rappresentazioni;
 - f) che dimostrino, se svolgono attività musicali e di danza, di organizzare stagioni di almeno trenta rappresentazioni annue.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono riconosciute le seguenti Istituzioni di spettacolo di interesse regionale:
 - a) il Teatro della Tosse di Genova;
 - b) il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona;
 - c) l'Orchestra sinfonica di Sanremo.

Articolo 9

(Sostegno regionale alle Istituzioni di spettacolo di interesse regionale)

1. La Regione sostiene mediante interventi, anche pluriennali, le attività ordinarie delle Istituzioni di cui all'articolo 8.
2. Nel Piano di cui all'articolo 4 sono definiti gli strumenti e le modalità degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 10

(Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo)

1. La Regione può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Nel Piano di cui all'articolo 4 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al comma 1.
3. La Regione, inoltre, sulla base del Piano di cui all'articolo 4, promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 11
(Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)

1. E' istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia.
2. L'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

Articolo 12
(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi sono stati erogati o concessi, ancorché abrogate dall'articolo 14.
2. Lo Statuto della Associazione di cui all'articolo 7 comma 1, approvato dall'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1991 n. 15 (adesione della Regione all'Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova), continua a mantenere la propria validità fino all'eventuale approvazione di una deliberazione del Consiglio regionale che, su proposta della Giunta regionale, ne preveda la modificazione.

Articolo 13
(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 all'Area XII - Cultura, Sport e Tempo Libero - U.P.B. 12.101 "Spese per la promozione della cultura" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14
(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, è abrogata, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'articolo 5, la legge regionale 31 luglio 1991 n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34
DEL 31 OTTOBRE 2006

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 35 in data 23 giugno 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 200;
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 7 agosto 2006;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 ottobre 2006
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 ottobre 2006;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 26 ottobre 2006;
- g) la legge regionale entra in vigore il 17 novembre 2006;

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Patrizia Muratore)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con l'approvazione di questo disegno di legge, la Regione Liguria intende completare la revisione della normativa regionale in materia di cultura e spettacolo, processo iniziato con l'adozione della legge regionale che disciplina la diffusione dell'esercizio cinematografico, l'istituzione della Film Commission regionale e della mediateca regionale (L.r. 10/2006) e la recente approvazione del testo di legge in materia di cultura.

In particolare, l'intervento legislativo proposto, riguardante lo spettacolo dal vivo, riveste oggi una importanza non secondaria, dato che il complesso delle disposizioni regionali in materia, ormai datate e lacunose, appariva non più rispondente al nuovo quadro normativo e costituzionale ed alla mutata realtà del settore.

L'orientamento del disegno di legge mira, pertanto, a perseguire la massima razionalizzazione e semplificazione delle norme esistenti, migliorandone così la fruibilità e la trasparenza, sia per gli operatori del settore, sia, più in generale, per i cittadini, oltre ad un intervento di modifica e di adeguamento delle disposizioni superate o, comunque, considerate non più di attualità rispetto alla riorganizzazione del settore.

Il contenuto del disegno di legge riguarda la definizione del riparto di competenze tra Regione e Province, riservando alla Regione funzioni di pianificazione e di coordinamento, in una logica di decentramento delle funzioni e di condivisione delle scelte da parte dei diversi livelli di governo del territorio. Al Consiglio regionale spetta l'approvazione del Piano triennale di promozione dello spettacolo che, in una logica sempre più fondata sulla definizione preventiva degli obiettivi e delle finalità da perseguire, definisce il tracciato lungo il quale dovrà orientarsi l'azione regionale in materia e ne individua le linee generali.

Il testo proposto prevede, inoltre, il riconoscimento da parte del Consiglio regionale delle Istituzioni di spettacolo di interesse regionale e istituisce, in analogia a quanto proposto per la cultura, il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo, nel quale dovranno confluire tutte le risorse destinate dalla Regione ai soggetti operanti nel settore. Tale soluzione permette alla Regione di razionalizzare e sistematizzare gli interventi regionali in materia, operando in un'ottica complessiva e programmata che porti a superare la logica dei cosiddetti "contributi a pioggia".

Per le stesse finalità, volte ad evitare un dispendio di risorse, la Giunta ha inteso promuovere, all'interno del testo di legge in materia di cultura, la costituzione di una unica Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, quale strumento di programmazione finalizzato a sostenere e coordinare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale.

La V Commissione, competente ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari per l'esame in sede referente del suddetto disegno di legge, ha dedicato uno spazio considerevole alla trattazione dell'iniziativa, programmando un calendario di audizioni, cui hanno partecipato i Rappresentanti istituzionali e del settore. Da parte di tutti i convocati è stato espresso un giudizio positivo sull'iniziativa adottata, fornendo utili contributi ed osservazioni che sono state interamente recepite nella riformulazione del testo.

Auspicio, in conclusione, che il suddetto disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea regionale, allo scopo di addivenire, in tempi brevi, alla rivisitazione della normati-

va del settore, che dovrà seguire, come annunciato all'inizio dell'iter procedurale, un percorso in parallelo con la legge di revisione del sistema della cultura.

Relazione di minoranza (Consigliere Vincenzo Plinio)

A fronte delle dichiarazioni di intenti della Amministrazione Regionale a voler delegiferare la produzione di tre nuove leggi nello ambito culturale – e cioè cinema, cultura e spettacolo – sembra perseguire l'esatto contrario.

L'elemento innovativo appare assai contenuto infatti gran parte del d.d.l. risulta mutuato, talora anche nella forma, della normativa vigente.

Si registra una dettagliata specificazione delle funzioni e delle competenze delle Province che rasenta l'invasione dell'autonomia dell'Ente mentre, di contro, si rileva la mancanza di riferimenti al ruolo dei Comuni.

È incongruente e contraddittorio il fatto che mentre il presente d.d.l. prevede un ruolo delle autonomie nel settore dello spettacolo dal vivo, la L.R. 10/2006 che norma lo spettacolo riprodotto, non prevede funzioni e trasferimento di fondi alle Province per il sostegno delle attività cinematografiche. In tal modo si assisterà alla curiosa situazione delle Province che, in virtù della legislazione regionale, sosterranno le attività dello spettacolo a livello locale eccezion fatta che per quelle cinematografiche con il risultato di impoverire il territorio in questo settore strategico dello spettacolo.

Anche su di un piano formale il presente disegno di legge contraddice se stesso.

Se l'intento era quello di snellire le procedure, enfatizzando il ruolo di regia e l'azione regionale, la forma con il quale è stato steso il testo nega queste finalità.

È sufficiente una rapida scorsa all'articolo 2 (funzioni della Regione) per notare che gran parte delle voci riportate avrebbero meglio trovato soluzione all'interno di una programmazione anziché nel testo di una legge.

È incongruente, infine, quanto riportato nell'articolo 3 (Funzioni provinciali): se, da un lato, le cosiddette funzioni ricalcano quelle elencate all'interno della L.R. 7/83, rendendo privo di novità il testo, dall'altro esse ormai paiono superate, quando non invasive delle prerogative che il nuovo assetto costituzionale attribuisce alle Autonomie.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006 n. 16;*

Note all'articolo 6

- *Il decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 è pubblicato nella G.U. 11 luglio 1996 n. 161;*
- *Il decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134 è pubblicato nella G.U. 8 maggio 1998 n. 105;*
- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.*

Nota all'articolo 12

- *La legge regionale 31 luglio 1991 n. 15 è pubblicata nel B.U. 21 agosto 1991 n. 11;*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Servizio Spettacolo Sport e Tempo Libero – Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I DEROGHE

Articolo 1 (Finalità)

1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 (Deroghe)

1. La Regione Liguria può adottare quale provvedimento di carattere eccezionale apposite deroghe di durata non superiore ad una stagione venatoria, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
 - a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica;
 - b) nell'interesse della sicurezza aerea;
 - c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
 - d) per la protezione della flora e della fauna;
 - e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento;
 - f) ai fini del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
 - g) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità nei limiti assegnati alla Regione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19 bis della legge 157/1992 e successive modifiche.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) della presente legge, le deroghe adottate per le ragioni di cui al comma 1, lettera g) sono vietate nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

Articolo 3 (Contenuto e procedure delle deroghe)

1. La Regione, previo parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, adotta direttamente le deroghe di cui all'articolo 2, comma 1, per le ragioni di cui alle lettere a), b), e), g) e, su richiesta motivata e documentata delle Province, adotta le deroghe per le ragioni di cui alle lettere c), d) e f).
2. Ai fini dell'adozione, le deroghe dovranno indicare:
 - a) le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;
 - b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

- d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
- e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.
3. Le deroghe di cui all'articolo 2, comma 1, adottate per le ragioni di cui alla lettera g) non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni oggetto del prelievo. Tale diminuzione è accertata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o da istituti scientifici riconosciuti.

Articolo 4 (Prelievo)

1. La Regione individua i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga di cui all'articolo 2, comma 1.
2. I prelievi in deroga di cui all'articolo 2, comma 1, adottati per le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall'apposita scheda di prelievo approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti autorizzati dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini. I capi abbattuti dovranno essere segnati sull'apposita scheda al momento della raccolta.
3. I soggetti autorizzati riconsegnano la scheda di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno alle Province competenti per territorio. Le Province, entro il 30 aprile successivo, inviano i dati elaborati alla Regione.

Articolo 5 (Sospensione del prelievo)

1. La Regione può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga.
2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell'approvazione delle modalità di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Articolo 6 (Relazione informativa)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro delle Politiche Europee, nonché all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. Tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO II ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

Articolo 7 (Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale)

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
 - a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
 - b) svolgere attività di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;

- d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;
 - e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi;
 - f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;
 - g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*).
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS.

CAPO III VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 8 (Controlli)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge n. 157/1992.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini previsti dall'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione relativa alla mancata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 10 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), così come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002 n. 31, è abrogata.
2. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 29/1994 è abrogato.

Articolo 11 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 31 OTTOBRE 2006

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 43 in data 10 agosto 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 agosto 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 217;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 11 agosto 2006;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 ottobre 2006;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 31 ottobre 2006;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 2 novembre 2006;*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Ezio Chiesa)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il provvedimento che abbiamo oggi in approvazione si pone diversi obiettivi, il principale è quello di bloccare i contenziosi comunitari avviati con le procedure d'infrazione aperte dalla Commissione Europea in data 28 giugno 2006 contro lo Stato Italiano e contro la Regione Liguria.

La procedura contro lo Stato Italiano è stata avviata per la non conformità della legge n. 157/1992 alla direttiva comunitaria 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Analoga procedura è stata aperta dalla Commissione Europea a carico della Regione Liguria.

L'atto censurato dalla Commissione Europea è la legge regionale 34/2001 "Attuazione dell'articolo 9 della direttiva Comunitaria 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Per rispondere e bloccare il contenzioso comunitario, il Governo Italiano aveva predisposto il decreto legge n. 251 del 16 agosto 2006.

Si trattava di un provvedimento destinato alle zone di protezione speciale (ZPS) per cui sono previste misure di conservazione ritenute necessarie a preservare gli habitat e le specie oggetto della tutela.

Il decreto legge proposto dal Governo non interveniva solo nei confronti dell'attività venatoria (cosa che si limita a fare il nostro provvedimento), ma regolava anche le costruzioni d'impianti di risalita, sciovie, elettrodotti, centrali eoliche, circolazione di mezzi fuoristrada, ecc.

Con la mancata conversione in legge del decreto legge n. 251 - decaduto il 16 ottobre 2006 - è scattato il divieto di caccia nelle zone di protezione speciale (ZPS).

Con il disegno di legge n. 217, integrato e modificato dalla Giunta Regionale in data 19 ottobre 2006, si affrontano e si superano i problemi legati all'attività venatoria connessi alla disciplina delle misure di conservazione in zone di protezione speciale (ZPS).

Con questo provvedimento si ritorna a cacciare nelle zone di protezione speciale (ZPS).

Con lo stesso disegno di legge si adottano misure idonee al superamento delle procedure d'infrazione nei confronti della Regione Liguria.

Ricordo che 3 sono i rilievi fatti dalla Commissione Europea alla legge regionale n. 34/2001:

- 1) *l'allegato alla legge conterrebbe indicazione della specie oggetto della deroga in maniera generale ed astratta e senza limiti di tempo;*
- 2) *la norma non prevedrebbe la necessità di indicare le ragioni delle deroghe, né l'obbligo di argomentare i motivi che la determinano;*

3) le norme previste nella legge regionale 34/2001 non impone la verifica di altre soluzioni soddisfacenti (dissuasori).

Sulla legge regionale 34/2001 è necessario fare chiarezza: questa legge è in vigore perché molti hanno sonnecchiato, mi riferisco al Governo Nazionale, ma anche alle Associazioni ambientaliste e animaliste che in quel frangente non hanno prestato tutta l'attenzione che, invece, dall'inizio di questa legislatura legittimamente stanno manifestando, in merito all'attività venatoria.

Con il provvedimento in approvazione, si abroga la legge regionale 34/2001 e si propone una nuova legge regionale in materia di deroghe recependo le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva europea 74/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Le principali caratteristiche della legge che stiamo approvando sono:

- 1) la norma elenca le motivazioni per cui può essere attuato il regime di deroga;
- 2) la norma detta le condizioni e le modalità d'applicazione delle deroghe;
- 3) la norma individua i soggetti autorizzati al prelievo in deroga;
- 4) la norma regola l'attività venatoria nelle zone di protezione speciale (ZPS).

Per concludere, questa è una legge che permette di esercitare la caccia, in modo regolamentato, nelle zone di protezione speciale (ZPS) e pone i presupposti per attivare il prelievo in deroga di specie normalmente vietate.

Per le ragioni sopra esposte si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992 n. 46 S.O.;
- La legge 4 febbraio 2005 n. 11 è pubblicata nella G.U. 15 febbraio 2005 n. 37;
- La legge 5 agosto 1981 n. 503 è pubblicata nel S.O. G.U. 11 settembre 1981 n. 250;
- La Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979 la successiva rettifica è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 059 dell'8 marzo 1986;

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica – Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 36

Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici)

1. Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,

per le ragioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le seguenti modalità:

- a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici;
 - b) modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante;
 - c) luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007;
 - d) limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi;
 - e) limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi;
 - f) giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con l'esclusione di martedì e venerdì;
 - g) controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione.
2. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano richiesta alla Amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province.
 3. I prelievi devono essere annotati sull'apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.
 4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992.
 5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 31 OTTOBRE 2006

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri F. Orsi, F. Bruzzone, N. Abbundo e F. Rocca in data 28 giugno 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 201;
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 7 agosto 2006;
- c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 ottobre 2006;
- d) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2006;
- e) la legge regionale entra in vigore il 2 novembre 2006;

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
